COMUNE DI SIENA

Prot. n. 89220 Ord. n. 24

OGGETTO: Palio 3 luglio 2026 – Procedimento a carico dell'Imperiale Contrada della Giraffa - Provvedimento di Archiviazione

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamata l'ordinanza n. 5 del 19 ottobre 2026 recante numero di protocollo 83883, con la quale procedeva a formulare contestazione di addebito all'Imperiale Contrada della Giraffa, come meglio specificato nell'atto di cui sopra, che costituisce parte integrante del presente atto;

Premesso che:
- l'atto, *ut supra* menzionato, è stato notificato in data 19 ottobre 2026;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (di seguito, il "Regolamento") la Contrada ha presentato memoria difensiva *ex* art. 98, comma 4, del Regolamento, prot. in entrata 85995 del 26 ottobre 2026;

Considerato che:
- la Contrada ha presentato una memoria con la quale ha sostanzialmente eccepito che la contestazione di addebito di cui all'ordinanza dell'Assessore Delegato (di seguito "A.D.") n. 5 del 19 ottobre 2026, recante numero di protocollo 83883, è infondata in fatto ed in diritto in quanto, sostanzialmente, nessuna responsabilità è ascrivibile all'Imperiale Contrada della Giraffa essendosi posizionato il proprio cavallo al nono posto quale mera conseguenza della condotta del fantino della Contrada di Valdimontone (*ergo* non riconducibilità della responsabilità per il cambio di posto alla esclusiva condotta del proprio fantino e di conseguenza estraneità assoluta della contrada rispetto alla responsabilità ex art.101, comma 2, del Regolamento); la stessa ha altresì eccepito che dalla Relazione dei Deputati della Festa si evince la circostanza di cui sopra;

- nelle conclusioni la Contrada, per il tramite dell'Onorando Priore, confida che, ai sensi dell'art. 98 comma 5 del Regolamento, l'A.D. proceda all'archiviazione dell'addebito o, in subordine, ad una attenuazione delle conseguenze sanzionatorie;

Richiamati, prima di analizzare la presente memoria, i concetti posti alla base del *modus operandi* dello scrivente, così come definiti dalla Giunta Comunale (v.d.s. delibera n.435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti del suddetto;

Ritenuto opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (v.d.s. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa;

Vista la Relazione dei Deputati della Festa;

Visto il video ufficiale prodotto dal Consorzio per la Tutela del Palio;

Visti gli atti e/o documentazioni acquisiti;

Analizzata la memoria dell'Imperiale Contrada Giraffa alla quale si rimanda, il cui contenuto è da ritenersi integralmente riportato e trascritto nel presente atto;

Visti i seguenti articoli del Regolamento:

- art. 101, comma 2, il quale recita:

"E' altresì responsabile del contegno della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento [...]";

- art. 87 che dispone: "*Salva ogni particolare disposizione espressamente riferentesi alla corsa del Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne lo svolgimento della corsa stessa le norme che disciplinano l'effettuazione delle prove, norme contenute negli artt. 41, penultimo e ultimo comma, 54 ultimo comma, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70*";

- art. 64, comma 1, il quale sancisce che: *"È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli altri Fantini";*

Valutato quanto esposto nella memoria presentata dall'Imperiale Contrada della Giraffa, in riferimento alla sopra richiamata ordinanza, l'A.D. evidenzia quanto segue:

- la responsabilità oggettiva di cui al Regolamento per il Palio, pur configurandosi come responsabilità per fatto altrui, presuppone pur sempre una condotta autonomamente ascrivibile al fantino della Contrada idonea a turbare l'ordine della mossa. Nel caso di specie, dall'insieme delle risultanze istruttorie, ivi compresa la memoria difensiva dell'Imperiale Contrada della Giraffa, emerge che la condotta del fantino della Contrada medesima non è stata causa autonoma del turbamento, bensì mera conseguenza necessitata ed indotta dall'attività prevalente posta in essere dal fantino della Contrada di Valdimontone. Ne consegue l'ammissibilità del difetto, in capo all'Imperiale Contrada della Giraffa, dell'elemento costitutivo dell'addebito iniziale, non potendo attribuirsi alla stessa la responsabilità oggettiva per un comportamento etero-indotto. Le motivazioni rassegnate in atti dalla Contrada appaiono, pertanto, convincenti e fondate sia in fatto che in diritto paliesco, dovendosi ravvisare l'insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità oggettiva come tradizionalmente intesa;

L'ASSESSORE DELEGATO

ai sensi dell'art. 98, comma 5, del Regolamento

- archivia la contestazione di addebito a carico dell'Imperiale Contrada della Giraffa di cui all'ordinanza n. 5 del 19 ottobre 2026, recante numero di protocollo 83883, per i motivi esposti in parte narrativa;
- propone di sanzionare, *ex* art.99 del Regolamento, il fantino Federico Guglielmi detto Tamurè come da separata proposta;

- dispone la notifica della presente ordinanza all'Imperiale Contrada della Giraffa.

Dalla Residenza Municipale, lì 5 novembre 2026

L'ASSESSORE DELEGATO

Dott. Giuseppe Giordano